CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1995

(Relatore: **PETRELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOLA PARENTI

Modifica all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di equiparazione dell'imprenditore a titolo principale al proprietario coltivatore diretto ai fini dell'espropriazione per pubblica utilità

Presentata il 5 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione nazionale urbanistica è costellata da una serie di incongruenze dovute al sovrapporsi di provvedimenti frammentari e non coordinati cui manca una visione generale ed organica dei problemi da risolvere: il fatto è particolarmente evidente per quanto concerne le norme sull'espropriazione per pubblica utilità che si sono succedute nel tempo, contrassegnate anche dall'intervento della Corte costituzionale.

Con particolare riferimento al settore agricolo si rileva che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il proprietario diretto coltivatore che coltivi un'area da espropriare ha diritto ad una indennità aggiuntiva in caso di cessione volontaria dell'area stessa. Detta indennità è determinata in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

La norma, che risale al 1977, non poteva tener conto della evoluzione del settore agricolo anche con riferimento alle figure soggettive ora presenti: ci si riferisce, in particolare, all'imprenditore agricolo a titolo principale, che ha assunto dei connotati del tutto simili al coltivatore diretto e rappresenta la figura soggettiva su cui si basa la politica agricola dell'Unione europea.

Per tali motivi la Commissione Agricoltura ha ritenuto di intervenire sulla normativa in oggetto al fine di equiparare, ai fini delle norme sull'espropriazione per pubblica utilità, le due figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore a titolo principale, non avendo motivi di sussistere alcuna differenza tra le due figure.

Giuseppe PETRELLI, *Relatore*.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo le parole: « coltivata dal proprietario diretto coltivatore » sono aggiunte le seguenti: « o imprenditore agricolo a titolo principale ».	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2828A
Lire 500